

Breve analisi misure per lavoratori e imprese DL 18/2020

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

INDICE

Premessa	1
Misure a sostegno del lavoro del DL 18/2020.....	2
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19).....	2
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (art. 20).....	2
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21).....	2
Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (art. 22)	3
Le misure del DL 9/2020	3
a. Accesso alle prestazioni del FIS in deroga, ai sensi del DL 9/2020.	3
b. Cassa integrazione in deroga in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna	4
Accesso “ordinario al FIS”	5
Allegati	5

Premessa

Il DL c.d. “Cura Italia”, DL 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, contiene anche delle ulteriori misure per il sostegno al reddito dei lavoratori (rispetto al DL 9/2020 contenente i primi interventi per fronteggiare l'emergenza economica) estese a tutto il territorio nazionale.

Nello specifico:

- viene introdotta una specifica causale **“emergenza COVID-19”** per il trattamento di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e per l'assegno ordinario a valere sul FIS;
- per le aziende già in CIGS, la possibilità di **sospendere la CIGS e ricorrere alla CIGO**;
- il trattamento di **assegno ordinario** per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- l'estensione della **Cassa integrazione in deroga su tutto il territorio**.

Di seguito si riporta un approfondimento relativo a ciascuna misura.

Misure a sostegno del lavoro del DL 18/2020

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)

Prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario (prestazione FIS), a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondi di Solidarietà), con **causale "emergenza COVID-19"**, per un periodo **massimo di nove settimane, entro** il mese di **agosto 2020**. La misura si applica su tutto il territorio nazionale.

Sono previste specifiche **deroghe**:

- CIGO e FIS: fruibilità massima. I periodi di trattamento con la causale **"emergenza COVID-19"** sono neutralizzati ai fini delle successive richieste;
- assegno ordinario FIS: non si applica il "tetto aziendale" (dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, dedotte le prestazioni già deliberate);
- non si applica anzianità di lavoro effettivo di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione;

- **Risorse: 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020 (compreso la prestazione FIS).**

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria (art. 20)

Le aziende che al 23 febbraio hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo **non superiore a nove settimane**. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla **sospensione** degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Sono previste specifiche **deroghe**:

- procedurali
- non è previsto il pagamento del contributo addizionale

- **Risorse: 338,2 milioni di euro per l'anno 2020**

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a **nove settimane**. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

- **Risorse: 1.347,1 milioni di euro per l'anno 2020 (compreso la prestazione ex art. 18)**

- **Commento:** positivo l'aver superato la differenziazione del FIS per numero di dipendenti, per cui la prestazione diventa omogenea anche per dipendenti di datori da 5 a 15 dipendenti.

Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (art. 22)

Prevista la concessione di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il trattamento è riconosciuto previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti. In questo caso, non è prevista, a differenza della CIGO "emergenza Covid", la deroga alle procedure di cui all'articolo 14 del d.lgs. 148/2015 (comunicazione, esame congiunto, ecc.) e i termini del procedimento (cfr. art. 22 comma 6 DL 18/2020).

Il trattamento è esteso a tutti i lavoratori di tutte le Regioni. La durata è di **9 settimane**. Le risorse saranno ripartite tra le regioni con apposito DM del MLPS e MEF.

- **Risorse: 3.293,2 milioni per il 2020**
- **Commento:** va realizzato un coordinamento con l'articolo 17 del DL 9/2020 che prevede la Cassa in deroga solo per le Regioni Lombardia (135 mln), Veneto (40 mln) e Emilia Romagna (25 mln).

Le misure del DL 9/2020

Restano confermate le misure previste dal precedente DL 9/2020 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", attualmente in fase di conversione al Senato, circoscritte ai comuni individuati dall'Allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020, la c.d. "zona rossa" (nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vò).

In particolare:

- a. i **trattamenti a valere sul FIS** (Fondo integrazione salariale), disciplinati dall'articolo 13 del DL 9/2020 limitatamente ai Comuni della c.d. "zona rossa" richiamati in precedenza;
- b. la **cassa integrazione in deroga** alle disposizioni vigenti riconosciuta dalle **Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto**, a valere sulle risorse residue delle precedenti gestioni (art. 17 del DL 9/2020 "Cassa integrazione in deroga in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna").

- a. **Accesso alle prestazioni del FIS in deroga, ai sensi del DL 9/2020 (limitato alla c.d. "zona rossa")**.

Le prestazioni di assegno di solidarietà e di assegno ordinario sono **riconosciute in favore dei lavoratori che risultano alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti **al 23 febbraio 2020** e nel **limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per il 2020**, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'**assegno ordinario** è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Semplificazioni procedurali

I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza:

- **del procedimento di informazione e consultazione sindacale** richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. (ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015);
- **dei limiti temporali previsti per la domanda.**
- per i soli casi di richiesta di assegno ordinario, **dell'obbligo di accordo sindacale** laddove previsto.

In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

La sospensione non può essere superiore a tre mesi.

Deroghe

I periodi di assegno ordinario, **non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente**. Nello specifico, i suddetti periodi non sono conteggiati ai fini della durata massima dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di integrazione salariale pari a 26 settimane in un biennio mobile.

Inoltre, **non si applica il tetto aziendale** determinato in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Monitoraggio

Il monitoraggio dei limiti di spesa è affidato all'INPS che non prende in considerazione ulteriori domande qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa.

b. Cassa integrazione in deroga in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

L'articolo 17 del DL 9/2020 prevede la concessione di **trattamenti di integrazione salariale** con riferimento a soggetti operanti nelle **regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto**, per i casi di accertato pregiudizio e limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro.

La possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali è riconosciuta sia ai datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle suddette regioni che agli altri datori di lavoro limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni.

Possono rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, ad esclusione del lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore ad **un mese**, nel rispetto di un limite massimo di spesa, per il **2020**, pari a

135 milioni di euro per la regione **Lombardia**, **40 milioni** per la regione **Veneto** e **25 milioni** per la regione **Emilia-Romagna**.

Il trattamento decorre **dal 23 febbraio 2020** e può riguardare solo i dipendenti in forza alla suddetta data.

Per il trattamento in esame sono riconosciuti la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori.

Procedura

Le domande sono presentate alla regione di riferimento, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Per l'accesso alle prestazioni, è necessario un accordo territoriale da sottoscrivere con la Regione che adotta il decreto di concessione della prestazione. Questo stesso decreto, unitamente alla lista dei beneficiari è trasmesso dalla Regione all'INPS, in modalità telematica, entro quarantotto ore dall'adozione.

L'INPS verifica, anche in via prospettica, il rispetto dei limiti di spesa e provvede all'erogazione delle prestazioni con pagamento diretto ai beneficiari.

L'INPS realizza il monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto - anche in via prospettica - il limite di spesa, le regioni non possono emettere altri provvedimenti concessori.

Accesso "ordinario al FIS"

Restano confermati i **trattamenti a valere sul FIS** (Fondo integrazione salariale) ai sensi della disciplina vigente (d.lgs. 148/2015) per cui è già consentito l'accesso alle condizioni previste dalla normativa (si veda approfondimento sulla precedente nota "Emergenza epidemiologica da COVID-19 - INFORMATIVA N. 1 - 10.03.2020).

Allegati

1. **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18** "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".